DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 114/98

del 27 novembre 1998

che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE, relativo alle norme di origine

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/96 del 22 novembre 1996 (¹);

considerando che il protocollo 4, come modificato al fine di estendere il sistema di cumulo delle norme di origine ai paesi dell'Europa centrale e orientale, contiene delle norme, vietanti la restituzione dei dazi doganali o l'esenzione da tali dazi, che possono dar luogo a interpretazioni divergenti;

considerando che è pertanto opportuno, per garantire il buon funzionamento dell'accordo, procedere alla sua modifica,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in alcuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 28 novembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998.

Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. v. LIECHTENSTEIN